



# Comune di LOREGGIA

Provincia di Padova

**COPIA**

## VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 del 29/12/2016

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

<b>Oggetto</b>	<b>TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 ED INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI</b>
----------------	---

L'anno *duemilasedici*, il giorno *ventinove* del mese di *Dicembre* alle ore *19:00* nella residenza municipale per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano

			Scrutatore
1. <b>BUI FABIO</b>	Presidente	Presente	
2. <b>PERON MARIA GRAZIA</b>	Consigliere Anziano	Presente	
3. <b>GENESIN LIVIO</b>	Consigliere	Presente	
4. <b>BASTAROLO LAURA</b>	Consigliere	Presente	
5. <b>MANCON LUIGI</b>	Consigliere	Presente	
6. <b>MAZZONETTO MARIO</b>	Consigliere	Presente	Scrutatore
7. <b>CASA LORENZO</b>	Consigliere	Presente	
8. <b>GIANELLA PIO</b>	Consigliere	Presente	Scrutatore
9. <b>SQUIZZATO GIANLUCA</b>	Consigliere	Assente	
10. <b>TONIN RICCARDO</b>	Consigliere	Assente	
11. <b>MILANI RENATO</b>	Consigliere	Presente	Scrutatore

Partecipa alla seduta il MALVESTIO CRISTINA Segretario del Comune.

Il sig BUI FABIO nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama, con il consenso del Consiglio Comunale, all'ufficio di scrutatore i consiglieri suindicati. Il Presidente chiede poi al Consiglio Comunale di esaminare l'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente  
f.to BUI FABIO

Il Consigliere Anziano  
f.to PERON MARIA GRAZIA

Il Segretario Generale  
f.to MALVESTIO CRISTINA

<p>N. _____ Reg. Pubb. <b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000)</b></p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e fino al _____.</p> <p>Loreggia, li _____</p> <p>Il Messo Comunale f.to _____</p>	<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b> <b>(art. 134 D.Lgs:267/2000)</b></p> <p>Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.EE.LL.aprovato co D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.</p> <p>Loreggia, li _____</p> <p>Il Segretario Generale f.to MALVESTIO CRISTINA</p>
---	---

COPIA conforme all'originale.Per uso amministrativo.Loreggia, li

L'Istruttore Direttivo  
Malvestio Cristina

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DATO ATTO

- che l'art. 172, comma 1) lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06, le tariffe e le aliquote dei tributi locali devono essere deliberati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

### RICHIAMATO

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (cd. Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per la disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia allo specifico Regolamento approvato dal Consorzio di Bacino Padova Uno, soggetto a cui sono state trasferite le competenze come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/2007;

DATO ATTO CHE, con legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, è stato approvato "Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

### RICHIAMATO

- la disciplina di base della TASI di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità 2016, che introduce delle modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI in materia di esenzioni ed agevolazioni;

### PREMESSO CHE

- ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 675 prevede che la base imponibile della TASI *“è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”*;
- il comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il successivo comma 677 stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,

può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del DL. n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016;

- il comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del [comma 683](#), è ridotta al 75 per cento;

- il comma 681 stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel relativo regolamento;

- ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 2.8.2014, il soggetto che occupa l'unità immobiliare versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicata per la fattispecie imponible. La restante parte, il 70%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile;

- il comma 682 lett. b) punto 2) della L. 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che il Comune, con proprio regolamento, è tenuto ad individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi cui la copertura della TASI è diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

- il comma 688 prevede che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#); in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito

informatico;

DATO ATTO CHE:

- le aliquote TASI non sono azzerabili in quanto il gettito che ne consegue è necessario per garantire la copertura di parte dei servizi indivisibili, il raggiungimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei nuovi vincoli di Finanza pubblica;

- il trasferimento statale denominato "Fondo di solidarietà comunale" è stato già decurtato nell'anno 2014 dal gettito TASI ad aliquota base dell'1 per mille, stimato dal Ministero delle Finanze, per cui, un'eventuale abbassamento delle aliquote base comporterebbe una riduzione del gettito non compensata da un pari trasferimento statale; in tal caso, questa minore entrata dovrebbe essere reperita, sostanzialmente, attraverso ulteriore tassazione;

- il comma 17 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto ulteriori modifiche al Fondo di solidarietà comunale prevedendone un incremento in misura pari alla quantificazione delle nuove esenzioni/agevolazioni IMU e TASI;

- il comma 42 della L. n. 232 dell' 11.12.2016 (legge di stabilità 2017), al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, prevede per l'anno 2017 la sospensione dell'efficacia di deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016; la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 126 del 07/12/2016 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2017 – 2019 e la Giunta Comunale n. 127 del 07/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, in base alle quali si prevede, per la parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili e quindi per il conseguimento degli equilibri di bilancio, un gettito TASI pari ad euro 220.000,00. Il gettito TASI da abitazione principale, considerata l'esenzione introdotta dalla Legge di stabilità 2016, è stato compensato da un incremento del Fondo di solidarietà comunale attribuito dallo Stato pari ad euro 479.009,85;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 2/08/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale istitutivo della IUC;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

AVUTA l'assistenza del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs 267/00;

**CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano, 8 favorevoli, 1 astenuto (Milani), resa dai 9 Consiglieri presenti**

## **DELIBERA**

1. DI CONFERMARE per l'anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, le stesse aliquote TASI vigenti per l'anno 2016:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Altri fabbricati	1,0 per mille
Aree edificabili	1,0 per mille
c.d. "fabbricati merce" (di cui all' art. 2 del DL n. 102/2013) *	2,2 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	1,0 per mille

\* fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 2.8.2014, il soggetto che **occupa** l'unità immobiliare versa la TASI **nella misura del 30%** del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicata per la fattispecie imponibile. La restante parte, **il 70%**, è corrisposta dal **titolare del diritto reale sull'immobile**;

3. di INDIVIDUARE, stante l'espreso rinvio adottato in sede di regolamento comunale, i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei costi, alla cui parziale copertura è destinato il gettito TASI:

Servizi Indivisibili	Costi previsti nello schema di bilancio per l'anno 2017
Polizia Locale	210.490,00
Anagrafe e Stato Civile	62.350,00
Statistica e Sistemi Informativi	62.825,00
Servizio Protezione Civile	9.682,00
Tutela valorizzazione e recupero ambientale	58.696,00
Viabilità e infrastrutture stradali	172.292,00
Servizio Istruzione Pubblica	351.873,00
Servizio Biblioteca	40.810,00
Funzione Settore Sociale	257.299,00
totale	1.226.317,00

- si precisa che i costi sono determinati in base allo schema di bilancio di previsione 2017 –2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 07/12/2016, senza considerare i costi già finanziati con altre entrate vincolate come i proventi per il rilascio di permessi a costruire o i trasferimenti dalla Federazione dei Comuni relativi all'incasso di sanzioni per violazioni al codice della strada;

4. di PROVVEDERE ad effettuare l'invio della presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#); in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

**Con successiva e separata votazione palese, espressa per alzata di mano, 8 favorevoli, 1 astenuto (Milani), dai 9 Consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata altresì immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000**

\*\*\*\*\*

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi art. 49 e comma 5 art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

VISTO si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

Il Responsabile Servizio Tecnico: \_\_\_\_\_

VISTO si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile dei Servizio Economico - Finanziario \_\_\_\_\_

-----